

Omofobia, discriminazioni ed esclusione sociale delle persone lgbt: prospettive teoriche e modelli di riferimento ¹.

Questo argomento per essere trattato in modo esaustivo richiede un approccio interdisciplinare. La scelta di soffermare lo studio sulle prospettive e gli strumenti di tutela che potrebbero aiutare le persone lgbt ad uscire da una situazione di disuguaglianza prende l'avvio dalla inadeguatezza allo stato anche della normativa esistente sul tema.

Il nostro ordinamento prova ad eliminare gli ostacoli che di fatto impediscono la piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale. *Quel principio* che ha detto recentemente il Capo dello stato (Mattarella) *non è soltanto un atto portante del nostro ordinamento e della nostra civiltà, ma costituisce un impegno per ciascuno di noi*

La raccolta dei dati normativi esistenti, primo momento metodologicamente necessario per potere procedere a una analisi e applicazione successiva degli stessi, che la legislazione ci offre, consente di cogliere le linee di un passato (normativo) meno recente per provare a trattare l'argomento *de iure condendo*.

Dato imprescindibile per chiunque voglia conoscere e dare un contributo in positivo per fare qualche passo avanti nel dibattito in corso, è l'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che prevede come è noto, che *«tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, ed essendo dotati di ragione e coscienza,*

¹ Il presente scritto è il frutto di una rielaborazione della relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Associazione di categoria Ordine psicologi liberi professionisti, con il patrocinio dell'UNAR, del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale, del Consiglio Nazionale ordine degli psicologi, Confederazione italiana liberi professionisti e del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»; ancora l'art 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che dispone che *«è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali»*; le direttive europee nn. 2000/43 e 2000/78 (ratificate con DD.lgs 215-216/2003), che istituiscono il principio di *“Parità di trattamento tra le persone”*, sottolineando che esso si applica *«...indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dall'età, dagli handicap e dall'orientamento sessuale ...»* (art. 1); norme tutte che anche chi contrasta la introduzione di una nuova legge in materia nel nostro Paese richiama, segnalando però subito dopo che (queste norme) sarebbero già attuate **in ogni parte..**

In Italia il primo tentativo normante risale alla legge Mancino- Reale n.654 del 13.10. 1975 dal d.l. 1993/122 (convertito in L 25.6.1993 n. 205) titolata per il contrasto dell'omofobia e della transfobia; seguita nel 2006 dalla legge nro 95; e infine dalle proposte di legge Scalfarotto n. 245 presentato il 15.3.2013 e Cirinnà del 2.7.2014 .

La legge Mancino- Reale come è noto ha reso esecutiva la convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, anche di quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della **vittima**. Questo consente di osservare in termini metagiuridici, come con il termine vittima si è inteso indicare la tutela punitiva per la vittima, nei confronti di quanti hanno posto in essere comportamenti omofobici e discriminanti verso le persone lgbt, tutela più diretta ed efficace, ma non del tutto utile all'acquisizione della consapevolezza anche critica della necessità di una tutela della dignità della persona umana. Intendo dire cioè che la paura della pena o della sanzione, sentimento che in genere accompagna chi non conosce il nuovo e lo intende come disturbante nella propria vita perché mette in discussione pseudo -certezze acquisite, proprio questa paura si

traduce nella volontà di gridare all'esclusione, di discriminare per escludere, in quella volontà che costruisce ad es. il Pontefice Francesco direbbe" la cultura dello scarto" ,paura che ha come risultato l'omofobia, la discriminazione e l'esclusione sociale delle persone. Occorre invece andare verso una cultura che abbia come obiettivo sociale l'inclusione. Facciamo nostre le parole del Capo dello Stato pronunciate in occasione della giornata mondiale contro le discriminazioni del 2015 ... *il cammino è ancora lungo ..contro l'inciviltà delle discriminazioni è compito della società nel suo insieme abbattere i pregiudizi dell'intolleranza.* E costruire al loro posto appunto una cultura dell'inclusione. Numerose sono le pronunce contro l'omofobia, numerosi i casi di discriminazione che attengono anche ai diversamente abili, agli immigrati, alle donne, alle unioni di fatto. Particolare rilievo assumono oggi le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale.

Continuando nella rapida disamina dei dati esistenti si legge come con il decreto n.122 del 1993 venne introdotta l'applicazione della sanzione per casi di discriminazione del fattore religioso e successivamente altre fattispecie elencate (apartheid e segregazione razziale) tra cui anche le minoranze linguistiche. La legge n.85 del 2006 aggiunge un altro tassello non punendo più la diffusione delle idee discriminanti, ma la propaganda e non più l'incitamento, ma l'istigazione con l'indicazione di una serie di fattispecie più circoscritte che finiscono con il ridurre il numero dei comportamenti punibili.

La proposta di legge Scalfarotto n.245 del 15 marzo 2013 ultima in ordine di tempo contiene –nel rispetto dei principi del diritto penale di determinatezza e tassatività– l'indicazione e la definizione di identità sessuale, di genere ,ruolo di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali(omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti(abbiamo sentito dalle scienze psico-sociali), che nulla hanno in comune con i comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti. Tra le altre norme l'art.4 suggerisce una modalità interessante di *rieducazione*, potremmo dire nell'ottica di un camminare verso l'inclusione, secondo cui il Tribunale dovrà applicare obbligatoriamente la sanzione

accessoria “al condannato” , dello svolgimento di un’attività non retribuita a favore della collettività. Il soggetto condannato per reati contro l’omofobia o la transfobia cioè dovrà svolgere le attività non retribuite , presso associazioni che si occupano di tutela delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali o *trans gender*.

L’attività non retribuita in favore della collettività, andrà svolta al termine dell’espiazione della pena: per un periodo che va dai sei mesi a un anno. Trovo interessante questa apertura al sociale che attraverso il valore della gratuità potrebbe - senza diminuire il significato afflittivo che pure porta con sé - fare aumentare la consapevolezza della importanza della dignità verso chiunque². Torna alla mente la sanzione della ripittura dei muri delle facciate delle scuole, posta a carico degli imbrattamuri.

Infine la proposta di legge Cirinnà nro 14 del marzo 2013 in discussione alla Commis. Giustizia del Senato dal (10.1.2014) giugno 2014. si può inserire a mio parere, tra gli strumenti di tutela giuridica per *andare verso.. la eliminazione delle discriminazioni*.

La prima sintesi che possiamo fare è quindi che l’arco temporale in cui si susseguono le normative dal 1975 è un quarantennio: partendo dall’anno che potremmo chiamare delle riforme nel mondo del diritto , appunto il 1975 (basti pensare al diritto di famiglia, seguito pochi anni dopo dalla IVG, dalla legge quadro sul volontariato del 1991 n.266, dalla legge sulle adozioni 1983 n.184 oggi 149, dalla legge sulla rettifica degli atti di stato civile 1982 n.184 meglio nota come la legge sul transessualismo), ai progetti di legge Scalfarotto e Cirinnà, con in mezzo la legge del 2006, con un intervallo temporale di circa dieci anni tra un provvedimento normativo e un progetto di legge.

² A differenza di quanto affermato con un metro di giudizio miope da Patrizia Fermani: *...Né poteva mancare a completare il quadro la previsione della pena accessoria, che farebbe persino sorridere per l'intenzione che tradisce, se non richiamasse anch'essa sinistramente i programmi rieducativi ben noti ai regimi comunisti del passato e del presente.*

Dunque il contesto sociale e culturale italiano ha maturato la consapevolezza che si tratta di fenomeni rilevanti per il mondo del diritto, il legislatore non ha potuto più ignorarli e oggi ne ha finalmente preso atto. Tra gli esempi possiamo ricordare l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che il 17.5. del 1990 eliminò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali (anche se poi occorsero altri quattro anni perché la decisione divenisse operativa.) In una pronuncia della Corte di Cassazione del 25.07.2007 n16417 si leggeva come *...l'omosessualità vada riconosciuta come condizione dell'uomo degna di tutela in conformità ai precetti costituzionali intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali.*

E questo è avvenuto mentre l'Europa camminava lungo un rinnovamento culturale ed operativo, e giungevano le prime pronunce della Corte di Strasburgo, che svelano l'attivismo interpretativo di una Corte sempre più attenta alle dinamiche europee e alla circolazione degli argomenti tra Corti e ordinamenti nazionali. Si ricorda da ultimo la Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 nel prendere atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette" si incoraggiano "le istituzioni e gli Stati membri dell' UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili".). Come esposto all' articolo 1, la direttiva 2000/78/CE ha l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull' orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, Römer, punto 38). Si riconosce naturalmente la sovranità degli Stati, ma l'Unione europea ha, titolo per intervenire allorché il partner di un' unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle

discriminazioni , come si legge nella sent. 1.4.2008 causa C-267/06 Maruko)³...*Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE*.⁴.

In Italia la Corte Costituzionale, ha emesso alcune pronunzie particolarmente significative sull'argomento ,indicando principi importanti che coinvolgono anche il ben noto art.29: ricordiamo le pronunzie n.138 del 2010 , n.170 del 20\14 .

Infine la Suprema Corte (ultime in ordine di tempo la sentenza del 9\2\15 n. 2400 e del 21.4.12015 n.8097). interpretando la apertura culturale della società, ha consentito di consolidare alcune certezze raggiunte e fermarsi a riflettere su alcuni punti critici ricorrenti .

Questo passaggio ci serve per concentrare l'attenzione su possibili strumenti di tutela sul cammino ancora lungo della eliminazione delle discriminazioni e della apertura alle inclusioni, con riferimento alle persone lgbt.Tra le più recenti pronunzie si segnala quella emessa dalla Suprema Corte del 22.1.2015 n.1126 in cui viene riconosciuta condotta palesemente illecita perché discriminatoria ed ingiuriosa quella posta in essere da un Ospedale militare a seguito dell'esonero dal servizio di leva , di un individuo di sesso maschile dopo che lo stesso aveva dichiarato durante la visita medica la propria omosessualità. Tra le altre argomentazioni la Corte ricorda come il diritto al proprio orientamento sessuale cristallizzato nelle sue tre

³ (Regno Unito 2002 app. n28957/95 overruling REES V. R.U.); R.U. 7.1.2004(K,B,v.National Health Service Pensions Agency) ; Francia 22.1.2008 (E.B. v.Francia ap.p. n 43546/02); 1.4.2008 (Tadao Makuro v.VddB); Austria 24.6.2010 n. 310141/04 Schalk e Kopf)

⁴ Tali principi potrebbero assumere maggiore importanza nel momento in cui i giudici degli Stati membri si trovino a giudicare del possibile contrasto con l'ordine pubblico di un eventuale riconoscimento di una sentenza straniera. In tali casi, infatti, l'ordine pubblico interno potrà essere invocato per difendere valori fondamentali nazionali solo nel caso in cui tali valori risultino compatibili con i principi di diritto di derivazione internazionale e comunitaria. Proprio in ambito europeo, i principi di libera circolazione delle persone, di non discriminazione, oltre che del rispetto della vita privata e familiare, hanno inciso sulla stessa nozione di vita familiare ed in tali casi, potrà essere prevedibile un ridimensionamento di una nozione di ordine pubblico nazionale in materia di diritto di famiglia, per quei Paesi più tradizionalisti.

componenti della condotta, dell'inclinazione e della comunicazione(coming out) è oggetto di specifica ed indiscussa tutela da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo fin dal 1981⁵.

Un'osservazione di carattere generale è immediata : colpisce e non si può ignorare al di là delle interconnessioni più tecniche contenute negli articoli 8 ,12, 14 Cedu e Carta di Nizza il continuo riferimento preso dalla cultura europea, alla libertà della vita familiare, alla pluralità delle forme di matrimonio, alla stabile convivenza come elementi imprescindibili per la eliminazione di ogni discriminazione.

Sono tutte forme che esprimono desiderio di famiglia e dunque ne riconoscono la assoluta validità. Oggi dunque *de iure condendo* c'è un dibattito in corso, che è diventato purtroppo nuovo fronte di scontro, quello sulle unioni civili. Il progetto di legge Cirinnà è in discussione da parte della 1a Commissione permanente, che nella seduta del 28.4.2015 , ha segnalato(in persona di alcuni partecipanti Lo Moro, Bruno) *la indifferibilità di un intervento normativo in una materia in cui l'Italia sconta un ritardo considerevole,- si legge- rispetto ad altri paesi europei, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei diritti civili alle coppie omosessuali.*

Il Dlg come è noto si articola in 22 articoli ,dall'1 al 7 rivolti alla regolamentazione delle unioni civili; dall'8 al 22 titolati la disciplina delle convivenze. Questo secondo titolo, (relativo alla convivenza), appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all' origine di alcune pronunzie (Maruko e Römer e Hay)), non è riservato alle coppie omosessuali. Per entrambe tali discipline tuttavia , (le succitate sentenze Maruko del 2008, Römer del 2011 e Hay del2013) si impone alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i partner dello stesso sesso ,di un'unione civile

⁵ Sentenza caso Dudgeon /Regno unito 1981.

registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza⁶.

La nostra giurisprudenza interprete dello *jus vivens* della collettività, ha realizzato un percorso interessante sul quale vale la pena di soffermarsi almeno nelle pronunce più significative. La prima in ordine di tempo è la nota sent. della Corte cost. n.138 del 2010, che pronunciando su alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento e di Venezia al punto 8) ha richiamato l'art. 2 , chiarendo che la formazione sociale è *ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione e pertanto anche della unione omosessuale connotata dalla stabile convivenza cui spetta il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia- ottenendone nei modi e tempi stabiliti dalla legge -il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri*. Da questa aspirazione al riconoscimento non ha ritenuto la Corte di fare derivare una equiparazione fra unione omosessuale e matrimonio, riservando a sé stessa la possibilità in casi particolari (n559/1989; e 404 del 1998) con il controllo di ragionevolezza , di adottare un trattamento omogeneo fra coppia coniugata e coppia omosessuale. Questo passaggio è ripreso e migliorato nella sentenza nro 170 del 2014, attraverso la rettificazione degli atti di stato civile di cui alla legge 164 del 1982, altro argomento in discussione. Una coppia sposata ,uno dei due coniugi si sottopone a un intervento distruttivo e ricostruttivo. Successivamente l'ufficiale di stato civile appone la annotazione sugli atti da *maschile a femminile* e la contestuale annotazione sul loro atto di matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio . Questo perché come è noto il cambiamento di sesso per la legge 164 comporta(meglio comporterebbe) la automatica nullità del vincolo matrimoniale. La Corte nella sentenza proprio partendo dalla fattispecie nota divorzio, ha segnalato come l' applicazione automatica della legge 164 ,contro la volontà della coppia

⁶ Non va cioè dimenticato che l'Unione europea ha titolo per intervenire allorché il partner di un'unione civile registrata ,si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni.

consentirebbe la introduzione della fattispecie del divorzio imposto, che è contrario rispetto al diritto del soggetto ad autodeterminarsi nelle scelte relative all'identità personale; di cui *la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando assume i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale alle quali è riconosciuta ; del diritto a non essere ingiustamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate alle quali è consentito scegliere in ordine al divorzio* .Come a dire insomma che il matrimonio già celebrato fra due persone eterosessuali, una delle quali modifichi senza opposizione in costanza di rapporto la propria identità di genere divenga irrilevante, per "inesistenza acquisita." L'unica conseguenza cioè cui può aspirare il coniuge che cambia sesso in costanza di matrimonio è che l'ordinamento consenta il permanere del vincolo di comunanza affettiva con una adeguata e diversa tutela che serva a non comprimere il diritto inviolabile alla autodeterminazione sessuale: non può aspirare a conservare un istituto non più esistente. Si passa cioè da una tutela piena ad una assenza di tutela. La Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 164 del 1982 riconoscendo la possibilità ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato, con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della stessa.

In alcune pronunce della Suprema Corte poi (4184 /2012) si è ribadito come:

*"i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto **alla "vita familiare"** e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di **"specifiche situazioni"**, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza".*

Il passo successivo si legge nella recente sentenza (Cass. Civ. 9\2\15 n. 2400). che impone la necessità di assicurare protezione a quel “ *nucleo affettivo relazionale che caratterizza l’unione omoaffettiva che riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost, e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale, in tutte le situazioni nella quali la mancanza di una disciplina legislativa determina la lesione di diritti fondamentali della relazione in questione” .*

Questa pronuncia nel segnalare come la nozione di matrimonio è divenuta *gender neutral* ,e il diritto al matrimonio ha natura di diritto fondamentale, ha voluto invitare a una lettura diversa dell’art.29 della Costituzione ispirata ai principi CEDu e della Carta di Nizza che per la vincolatività che assumono, quali fonti, impone di ritenere - dice la Corte- il matrimonio fra persone dello stesso sesso come una realtà nel nostro paese, che ha bisogno solo di *garanzie per le quali si rinvia alla discrezionalità legislativa*. E tuttavia segnala la Corte come solo l’estensione del diritto al matrimonio diventi misura antidiscriminatoria (p.9), nella quale deve tenersi in conto anche il principio di tutela delle minoranze.

Infine ad oggi la sentenza n. 8097 del 21.4.2015 ha ripreso il tema della rettifica e annotazione degli atti di stato civile. Compiendo un ulteriore approfondimento, pur facendo intendere ancora la impossibilità di ricondurre ai parametri costituzionali noti la disciplina delle unioni , ha ribadito che anche dopo il cambiamento di sesso intervenuto in una relazione , qualificata come formazione sociale art.2 Cost non si possa eliminare la dimensione giuridica del preesistente rapporto non potendosi passare da uno stato di massima protezione giuridica ad uno stato di indeterminatezza. e concludendo con la dichiarazione di illegittimità dell’annotazione degli effetti civili del matrimonio apposta a margine dell’atto di matrimonio e disponendo la cancellazione di successive annotazioni, se non volute

congiuntamente dalla coppia, perché incide in maniera forte *sul tratto così significativo* (dice la Corte) *dell'identità personale*.

Con questi pochi elementi si evidenzia la fatica di un percorso ancora *in itinere*, in cui *gli strumenti di tutela esistenti* sono rappresentati da:)a una cultura sociale sempre più presente, che richiede comunque un lavoro importante, continuo e penetrante da parte dei c.d. gruppi di pressione, cioè le associazioni di opinione e di promozione della cultura e dei diritti della persona lgbt che siano non rivendicazioni ,ma offerte di dialogo e confronto; b) dai principi europei, che colgono la necessità del benessere del Welfare della persona (vita familiare, libertà di forme matrimoniali, alla stabile convivenza); da una giurisprudenza adeguatrice, ma che rinvia nel rispetto delle norme costituzionali interne ad una legislazione che va al più presto introdotta; c) da una legislazione regionale ancora limitata (pensiamo ai registri delle unioni civili che sono una chimera in molti comuni, solo 312 li hanno approvati e adottati).

Nella città di Reggio Calabria ,estremo sud dell'Italia, il 14.5.2014 nella nostra città come strumento utile e di superamento delle discriminazioni , ha dato un esempio potremmo dire di una sorta di buona prassi che le amministrazioni dovrebbero adottare: i lavori della Commissione iniziati nel marzo 2015 si sono protratti dopo la presentazione delle bozze di regolamento per circa un mese con 14 audizioni che hanno registrato consensi e dissensi ,ma comunque dialogo e confronto utile e hanno richiesto la discussione di una intera giornata in Consiglio comunale, con la presentazione di 97 emendamenti prima della approvazione in aula, avvenuta del 14.5 u.s. In occasione di una di queste audizioni è stata data una definizione importante sul significato del registro da parte della amministrazione, come laboratorio di ingegneria sociale che una buona politica amministrativa ha il dovere di costruire nel rapporto con la città, che proprio perché fucina di idee, confronto di

intelligenze, consenta di “osare la speranza” per divenire modello di inclusione per tutte le persone lgbt⁷.

⁷ In mancanza - al momento - di una normativa specifica di riferimento l’istituzione di un Registro delle Unioni civili appare di primaria importanza, almeno a livello comunale, al fine di rendere attuale e concreta la tutela di tali unioni da tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista economico, evitando che – per ogni singola situazione – si debba ricorrere (come tra l'altro espressamente previsto dalla Suprema Corte) al giudice.

L’idea del Registro Comunale delle Unioni Civili nasce, infatti, come un elenco (da qui la mancata confliggenza con l’art. 117 Costituzione in quanto non altera alcun registro anagrafico) dove iscrivere le persone che volontariamente intenderanno richiederlo e che sono legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà.

Tale iscrizione rappresenta non una regolamentazione dei rapporti tra conviventi, ma il mero riconoscimento dell’esistenza di una situazione di fatto, dichiarata agli stessi soggetti richiedenti.

Tale riconoscimento consentirebbe un esercizio dei diritti civili